

IMPOSTE SUL REDDITO

Agriturismo sempre più “regionalizzato”

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 68 D.L. 73/2021](#), convertito con **L. 106/2021**, il c.d. **Decreto Sostegni-bis**, ha apportato importanti **modifiche** alla disciplina dell'**agriturismo** contenuta nella L. 96/2006 (la c.d. Legge quadro); infatti, il Legislatore è intervenuto nel cuore della normativa andando a modificare le **regole sul rapporto di connessione con l'attività agricola**.

Prima di esaminare il **contenuto** e le **conseguenze** della nuova norma, è utile ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato all'attuale quadro normativo.

L'**agriturismo** in Italia è un fenomeno relativamente **recente** che prende le mosse verso la metà degli anni '70, soprattutto in Trentino, sulla scia di **iniziativa analoghe** che andavano sviluppandosi in Francia e in Austria, dove da tempo esisteva già una **normativa**.

La prima Autorità italiana che ha sentito l'esigenza di intervenire in materia è stata la **Provincia autonoma di Trento**, che il 20 marzo 1973 ha emanato la **prima norma sull'agriturismo**, la n. 11 (ora abrogata).

Successivamente anche nel resto d'Italia le **aziende agricole** iniziarono a implementare servizi sempre più organizzati di ospitalità che andavano via via assumendo caratteristiche inequivocabilmente **imprenditoriali**.

Il Legislatore nazionale, tuttavia, non intervenne subito ma lasciò che fossero le **Autorità locali** a stabilire le **regole basilari**, nella convinzione che le peculiarità dei territori fossero fondamentali per definire i caratteri e circoscrivere l'operatività del turismo rurale.

Ecco perché la **normativa** sull'agriturismo ha da sempre questo **imprinting “regionalizzato”**, che la caratterizza sin dagli albori.

Tuttavia, l'**eterogeneità** delle normative locali, priva di un fulcro regolamentare centralizzato,

avrebbe **condotto** a delle **disparità** finanche discriminatorie: così, al termine di un lungo percorso, il Legislatore varò la **Legge quadro 730/1985** che definiva l'attività, ne enunciava i principi andando a costituire in definitiva un quadro di riferimento comune per le diverse leggi regionali.

Successivamente, il percorso normativo trovò una **seconda tappa** fondamentale con la **riforma** dell'[articolo 2135 cod civ.](#) a opera della Legge di Orientamento in agricoltura del 2001.

Nel nuovo testo della norma civilistica, le **attività** di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di **ricezione ed ospitalità**, assurgono definitivamente al **rango** di **“attività connesse”** all'agricoltura quali appendice estrema all'interno del perimetro della “multifunzione” cui l'imprenditore agricolo è ormai definitivamente vocato.

Tuttavia, a una lettura attenta dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), il **rapporto di connessione** nell'agriturismo **non è declinato** in **termini quantitativi**, come avviene nelle altre attività connesse, dove si richiede una “prevalenza” dell'attività agricola di base della quale il Legislatore si preoccupa di delineare i limiti quantitativi.

Per le **attività di ricezione e ospitalità**, sebbene esse siano attratte nell'orbita dell'impresa agricola (“ivi comprese”, dice la norma), la definizione della **prevalenza** è **demandata** alla **legge**: “come definite dalla legge”, dice la norma, ossia come definite dalle normative locali.

Quindi la **regionalizzazione**, che costituisce il carattere genetico della normativa agrituristic, viene **mantenuta** anche nella riforma del 2001.

Un terzo passaggio fondamentale si concretizza infine nel 2006, quando viene riscritta la legge quadro nazionale ad opera della **L.96/2006**.

Il Legislatore ha sentito l'esigenza di intervenire profondamente nel settore, da un lato per **circoscrivere** meglio i confini del **turismo rurale** ed evitare che le troppe aperture contenute nelle norme locali sconfinassero nell'arbitrio; dall'altro lato, ha dovuto riconoscere che una serie di attività, all'inizio ritenute estranee all'agriturismo ma da anni praticate di fatto, fossero da ritenersi legittime.

Il risultato è stato quello di partorire una **norma** che cerca di **bilanciare esigenze** diverse e alla fine **trova un precario equilibrio**.

Fulcro fondamentale di questa normativa è l'articolo 4, il quale rimanda alle **Regioni** il compito di stabilire **criteri, limiti e obblighi amministrativi** per lo **svolgimento** dell'**attività agrituristica** nell'intento, ancora una volta, di adattare le regole ai diversi contesti rurali e socio economici del Paese.

Pertanto alle **Regioni** e alle **Province Autonome** spetta il **compito** di **fissare i requisiti** affinché l'attività agricola non perda il carattere di **connessione** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), il quale,

tuttavia, resta il **caposaldo originario** con la regola della **subalternità dell'attività connessa agrituristica** (come di ogni attività connessa) all'attività agricola principale.

Lo scopo dell'azienda agricola è l'esercizio dell'attività agricola *ex se*, ossia **coltivazione, allevamento, selvicoltura**; le attività connesse, tra cui l'agriturismo, servono ad allargare le possibilità reddituali dell'agricoltore ma sempre nell'ottica della **centralità dell'agricoltura**.

È evidente però che la ricerca di **parametri oggettivi** è **imprescindibile** per costruire certezze giuridiche: per questo la **Legge quadro** prevedeva il **criterio** della prevalenza del **rapporto tempo-lavoro**, sulla base del quale sono state costruite tutte le leggi regionali.

Qui la svolta: il **Decreto Sostegni-bis** interviene direttamente nella L. 96/2006, **espungendo** dal secondo comma dell'**articolo 4** il **riferimento al tempo lavoro** dedicato all'attività agricola rispetto a quella agrituristica.

Una nuova **rivoluzione** dunque sta per investire il mondo agricolo in quanto, da questo momento in poi, le **valutazioni** delle **leggi regionali non** sono più **ancorate** a nessun **parametro oggettivo** nella valutazione della prevalenza dell'agricoltura sull'agriturismo.

Esse potranno quindi liberamente muoversi nella ricerca di parametri di connessione: ma con **quali limiti?**

Naturalmente il **punto di riferimento** supremo resta l'[articolo 2135 cod. civ.](#), con la sua definizione di "attività connessa" nel cui novero si colloca l'agriturismo, che si porrà sempre in rapporto di **subalternità strumentale rispetto all'attività agricola**.

La **misurazione** di questa **connessione** non passerà più, però, attraverso **alcun parametro**: non il fatturato, non il reddito e, infine, nemmeno il tempo lavoro.

Quali **conseguenze** produrrà la normativa nell'immediato? Riteniamo che le norme regionali non necessariamente necessitino di una revisione a seguito dell'emanazione del Decreto.

Pertanto, **le regole già impartite, e fondate sul criterio del tempo lavoro, manterranno la propria validità**. Staremo a vedere se e quando le Regioni decideranno di adeguarsi alla legge quadro nazionale.